

Sul tema oggi in discussione il sig. Avv. **Tancredi Frisetti** ha presentato la seguente relazione, che già è stata distribuita a tutti i Congressisti :

La questione della incompatibilità a far parte della Amministrazione delle Congregazioni di carità e delle Istituzioni di pubblica beneficenza vuole essere considerata e studiata ispirandosi ad un criterio largamente e schiettamente liberale, diretto al solo intento del miglior andamento delle opere amministrare ed avendo di mira il maggior bene delle classi, che di tali istituzioni devono usufruire.

Ciò posto e ritenuto come principio giusto e fondamentale, mi posi con animo deliberato a stendere questa modesta relazione del tema suaccennato, confortandola di quelle considerazioni e ragioni, che, a mio giudizio, potessero suggerire possibili ed utili modificazioni alla vigente legge.

L'ampiezza e la serietà della discussione e la maggior dottrina e competenza dei colleghi, varranno a rendere più compiuto il mio lavoro ed insieme a prendere deliberazioni pratiche ed efficaci sull'argomento.

Le attuali disposizioni relative alla incapacità, indegnità ed incompatibilità ad appartenere all'Amministrazione della Congregazione di Carità ed altre Istituzioni di pubblica beneficenza, quali si trovano concretate negli articoli 10, 11, 12 e 14 della vigente legge sulle Opere pie 17 luglio 1890 e corrispondenti articoli, 10, 11, 13, 16, 17, 18 e 20 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, traggono la loro origine dalla riforma della precedente legge, resasi necessaria fra altro anche per i molti abusi verificatisi nella pratica sua attuazione. Ricorda ognuno come nel 1880 venisse istituita all'uopo una Commissione d'inchiesta e come, sulla nota delle conclusioni della stessa il ministro Depretis presentasse un disegno di legge per regolare specialmente la incompatibilità ad appartenere alla Amministrazione delle Congregazioni di carità ed altre opere di pubblica beneficenza.

Le proposte contenute nel progetto accennato, erano molto severe, ed in parte furono mitigate dalla legge, definitivamente approvata.

Ciò non toglie però che anche la legge attuale non possa essere suscettibile di ulteriori modificazioni, suggerite da maggiori studii, e dagli inconvenienti stessi verificatisi nella sua pratica attuazione.